



COMUNE DI MEOLO

Provincia di Venezia

ORIGINALE

Deliberazione N. 29
in data 31-03-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DAL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno **duemilasedici** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **23:30**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

ALIPRANDI LORETTA	SINDACA	P
De Luigi Moira	ASSESSORE	P
Meneghel Manuel	ASSESSORE	P
Piovesan Giampiero	ASSESSORE	P
Frasson Emanuele	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta la Sig.ra GHEDIN DANIELA Segretario.

La Signora ALIPRANDI LORETTA nella sua qualità di SINDACA assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
ALIPRANDI LORETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GHEDIN DANIELA

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N	Immediatamente eseguibile	S
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. _____ Reg. .Pubbl. Si certifica che copia della presente delibera viene oggi affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Addì _____ LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA <i>Dott.ssa Viviana Spitaleri</i>		CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. n. 267/2000 il _____ Addì _____ LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA <i>Dott.ssa Viviana Spitaleri</i>			

LA GIUNTA COMUNALE

A mente di quanto dispone l'ultimo capoverso del comma 612¹ dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", espone la seguente relazione.

In seguito alla emanazione della succitata norma, questa Amministrazione ha adottato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31.3.2015 (Allegato A).

I principi a cui si è ispirata l'azione di questa Amministrazione, contenuti nella norma (*tra parentesi viene riportato il comma corrispondente*), sono stati:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettevano strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) potevano realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiedeva la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non poteva avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale fossero pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviavano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa recavano il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni venivano comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procedeva alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società potevano concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove avevano sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiavano di vantaggi fiscali se procedevano allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Andavano inoltre tenuti presente i seguenti punti:

- *Nel caso di scioglimento, da deliberare entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*

¹ Al fine di una corretta comprensione del presente documento da parte di chi lo leggerà sul sito istituzionale dell'ente, la norma citata dispone:

*" [...] 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. **Entro il 31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. [...]"*

- *Se lo scioglimento riguardava una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui erano realizzate e nei quattro successivi.*
- *Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni fosse avvenuta ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui fossero realizzate e nei quattro successivi.*
- *L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardava sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.*
- *In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% doveva essere riconosciuto il diritto di prelazione.*

Come è riscontrabile nel Piano allegato, gli obiettivi da conseguire – ed effettivamente conseguiti - entro il 31/12/2015 erano i seguenti:

1. In primo luogo, con atto del Notaio dott. Stefano Bandieramonte di Mestre in data 05.8.2015 questo Comune ha ceduto la propria quota (0,5%) del capitale sociale di “Residenza Veneziana s.r.l.” all'Azienda territoriale di Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Venezia. Il Comune di Meolo sin dal 2012 aveva deliberato di recedere da detta società, dismettendo e ponendo in vendita – senza esito - la propria quota, a causa del fatto che “Residenza veneziana s.r.l.” registrava da tempo delle perdite patrimoniali – con conseguente svalutazione del valore della quota – e della considerazione che il suo oggetto sociale non rientra nei fini istituzionali dell'ente. L'A.T.E.R. di Venezia, nell'ambito del procedimento di fusione per incorporazione di “Residenza veneziana s.r.l.” in A.T.E.R., da essa promosso, con il summenzionato atto ha acquistato la totalità delle quote possedute dai soci di minoranza. Il completamento del procedimento di dismissione della quota di “Residenza veneziana s.r.l.” ha consentito di uscire da una società da tempo in perdita e che aveva un oggetto sociale non rientrante nei fini istituzionali del Comune., oltre ad avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
2. In secondo luogo, su iniziativa della partecipata “Piave servizi s.r.l.” (incorporante) in data 31.12.2015 si è positivamente concluso il procedimento di fusione per incorporazione con l’“Azienda servizi pubblici Sile-Piave s.p.a.” (incorporata, anch'essa partecipata dal comune di Meolo), come esplicitato nel documento allegato sub B). Il piano prevedeva la fusione per incorporazione delle società operative “Sile Piave SpA” e “SISP S.r.l.” (consorella di Sile Piave S.p.A) in Piave servizi s.r.l.. L'aggregazione della società operativa “Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave s.p.a.” nella holding “Piave Servizi s.r.l.” ha conseguito l'obiettivo di accrescere la dimensione di quest'ultima e di favorire il conseguimento di economie di scala, oltre che di contenere i costi di funzionamento, riducendo il numero dei componenti degli organi di gestione e controllo e riorganizzando le strutture aziendali.

TUTTO CIO' PREMESSO

Richiamata la delibera di G.C. n. 22 del 10.3.2015, che ha dettato le linee guida per la predisposizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

Richiamata altresì la delibera di G.C. n. n. 33 del 31.3.2015, con la quale è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

Acquisito il parere favorevole del Segretario generale, rilasciato ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente richiamate a far parte integrante del presente provvedimento, di approvare la relazione sopra riportata, comprensiva degli allegati A) e B).
2. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 22 commi 1 lettera b) e 22 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
3. Di trasmettere immediatamente la presente deliberazione alla Sezione competente della Corte dei Conti del Veneto.

Con votazione separata e unanime, viene approvata l'immediata eseguibilità della presente, ai sensi del 4^o comma dell'art. 134 del Dlgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DAL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

ESTENSIONE DEL PARERE

(Art. 49- comma 1 e art. 147 bis, come introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) L. 213/2012 del D.Lgs n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

li, 31-03-2016

Il Responsabile di Settore
GHEDIN DANIELA

PARERE: NON RILEVANTE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

li, 31-03-2016

Il Responsabile di Settore
SGNAOLIN GINO